

ABBANDONO DI DIFESA – APPLICAZIONE DELL'ART. 105 COMMA 3 C.P.P. - PRESUPPOSTI

Il difensore di fiducia che, in udienza, al fine di contestare la decisione del Magistrato assunta nel rispetto dei principi che governano l'assunzione di prove nel procedimento di appello, rinuncia al mandato difensivo si rende responsabile di abbandono di difesa, non potendosi ritenere applicabile la norma di cui all'art. 105 comma 3 c.p.p..

(Nel caso di specie, il Professionista, all'esito della decisione del Giudice di appello di respingere la richiesta di istruttoria dibattimentale mediante esame dei due imputati non auditi nel corso del giudizio di primo grado, aveva rinunciato al mandato ritenendo che fosse stato leso il loro diritto di difesa).

(CDD Napoli, Adunanza Plenaria 11.5.2021, Est. Fabrizio).